



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 29 Reg. Delib.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

L'anno **duemilaventidue** addì **20** del mese di **dicembre** alle ore **19.10** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Pruzzi Ermanno-Sindaco	X		8	Patrizia Pasotti	X	
2	Michela Contegni	X		9	Donatella Pastore	X	
3	Tiziana De Giovanni	X		10	Sara Cereghini	X	
4	Alessandro Ghia		X				
5	Orianna Pizzuto	X					
6	Annalisa Navicella	X					
7	Giuseppe Raso	X					
					Totale	9	1

Sono altresì presenti gli assessori Alessandro Gaiotti e Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale dott. Andrea Guazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ermanno Pruzzi, in qualità di Consigliere anziano, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

Illustra brevemente l'assessore competente.

Terminata la relazione

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021

e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 6 del 24.05.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote Imu decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, tenuto conto dell'abolizione della Tasi (a decorrere dal 01.01.2020), e precisamente:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 c.2 D.L. 201/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esente
Abitazione principale rientrante in una delle seguenti categorie A1, A8, A9 (Categorie di lusso) e relative pertinenze	5 per mille
Abitazione e pertinenza concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado (secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore)	
Riduzione Prevista: 50% della base imponibile	10,10 per mille
Altri Fabbricati	10,10 per mille
Immobili Merce	Esente

Terreni Agricoli	Esenti
Aree Fabbricabili	10,10 per mille
Unità appartenenti al gruppo catastale D	10,10 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) e fabbricati rurali (requisito necessario)	1 per mille

Proposto altresì per l'anno 2023, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 -A/8 -A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione:

**PARERI FAVOREVOLI**

Il Responsabile Servizi Finanziari-Tributi

Dott.ssa Claudia Berutti

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:  
Presenti n. 9 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0

**DELIBERA**

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 c.2 D.L. 201/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esente
Abitazione principale rientrante in una delle seguenti categorie A1, A8, A9 (Categorie di lusso) e relative pertinenze	5 per mille
Abitazione e pertinenza concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado (secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore) Riduzione Prevista: 50% della base imponibile	10,10 per mille
Altri Fabbricati	10,10 per mille
Immobili Merce	Esente
Terreni Agricoli	Esenti
Aree Fabbricabili	10,10 per mille
Unità appartenenti al gruppo catastale D	10,10 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) e fabbricati rurali (requisito necessario)	1 per mille

2. di stabilire altresì per l'anno 2023, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di stimare in € 352.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 9 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Fatto, letto e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to Pruzzi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Guazzi

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
-------------------------------------

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/01/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 16/01/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Guazzi

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il \_\_\_\_\_ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**